

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **143/1994** (ECLI:IT:COST:1994:143)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **MENGONI**

Camera di Consiglio del **23/03/1994**; Decisione del **25/03/1994**

Deposito del **13/04/1994**; Pubblicazione in G. U. **20/04/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20698**

Atti decisi:

N. 143

ORDINANZA 25 MARZO-13 APRILE 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, promossi con le seguenti ordinanze:

1) n. 2 ordinanze emesse il 12 luglio 1993 dal Pretore di Viterbo nei procedimenti civili vertenti tra Ercolani Anna, in proprio e n.q., ed altri e l'I.N.P.S., iscritte ai nn. 680 e 687 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1993;

2) n. 4 ordinanze emesse l'11 novembre 1993 dal Pretore di Savona nei procedimenti civili vertenti tra Tronchin Maria ed altre e l'I.N.P.S., iscritte ai nn. 804, 805, 806 e 807 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Anna Ercolani contro l'I.N.P.S. per ottenere i ratei della pensione di invalidità di cui era titolare il defunto marito, dalla data della revoca del beneficio a quella del decesso, il Pretore di Viterbo, con ordinanza del 12 luglio 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438: il primo comma reca un nuovo testo dell'art. 47, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, che prevede, rispettivamente, per le controversie in materia di trattamenti pensionistici un termine triennale di decadenza dall'azione giudiziaria (in luogo del precedente termine decennale, già qualificato di decadenza anziché di prescrizione, dall'art. 6 del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 166), e per le controversie in materia di prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, tra cui i trattamenti economici di malattia, un termine di decadenza di un anno (termini decorrenti dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione, ovvero dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla domanda di prestazione), mentre il terzo comma dispone che la nuova disciplina non si applica "ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data";

che, ad avviso del giudice remittente, nel caso di specie è applicabile la nuova disciplina, il procedimento giudiziale essendo stato promosso posteriormente all'entrata in vigore del d.-l. n. 384 del 1992;

che, così interpretata, la legge è ritenuta contrastante: a) col principio di eguaglianza perché discrimina ingiustificatamente i titolari del diritto, per i quali il dies a quo della decadenza dall'azione giudiziaria si è verificato anteriormente al detto giorno, a seconda che abbiano proposto la domanda giudiziale prima o dopo il 19 settembre 1992; b) col diritto di difesa, perché il nuovo termine triennale era già scaduto quando è entrato in vigore il d.-l. n. 384 del 1992, sicché l'avente diritto è stata privata della tutela giurisdizionale non per sua inerzia, posto che era ancora in corso a quella data il più ampio termine previsto dalla normativa precedente; c) con l'art. 38 della Costituzione perché la retroattività del nuovo regime pregiudica il diritto a una prestazione previdenziale;

che analoga questione, in riferimento ai medesimi parametri, è stata sollevata dallo stesso Pretore di Viterbo, con ordinanza in pari data, nel corso di più procedimenti riuniti, promossi da Romolo Bernardini e altri contro l'I.N.P.S. per ottenere l'indennità di disoccupazione nella misura rivalutata spettante in base alla sentenza di questa Corte n. 497 del 1988;

che il giudice remittente ritiene fondata l'eccezione di decadenza eccepita dall'I.N.P.S. alla stregua della nuova disciplina, che assoggetta l'azione giudiziaria per questa prestazione previdenziale a un termine di decadenza di un anno, mentre la domanda sarebbe stata tempestivamente proposta se fosse rimasto applicabile il termine quinquennale previsto dalla disciplina precedente;

che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale si è costituito l'I.N.P.S. ed è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo entrambi che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;

che, nel corso di quattro giudizi promossi da Maria Tronchin e altri contro l'I.N.P.S. per ottenere le prestazioni economiche dell'assicurazione contro la tubercolosi, il Pretore di Savona, con altrettante ordinanze in data 11 novembre 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 4 (recte 1 e 3) del citato d.-l. n. 384 del 1992 convertito nella legge n. 438 del 1992;

che le norme impugnate sono interpretate dal giudice remittente nel senso che restano sottratte alla nuova disciplina decadenziale soltanto le prestazioni previdenziali per le quali il procedimento giudiziario sia stato instaurato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto e sia ancora in corso a tale data;

che, così interpretata, la legge è ritenuta contraria agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, con motivazione analoga a quella sopra riferita del Pretore di Viterbo;

che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale si è costituito l'I.N.P.S. ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo entrambi che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;

Considerato che i giudizi promossi dalle sei ordinanze vertono su questioni identiche o analoghe e, pertanto, possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;

che tali questioni sono già stata esaminate da questa Corte, che le ha dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, con sentenza n. 20 del 1994;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 3, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438 - già dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, con sentenza n. 20 del 1994 - sollevate, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, 3, 24 e 113 della Costituzione, dai Pretori di Viterbo e di Savona con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 25 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.